

## Informativa VerpackG

Il 1° **GENNAIO 2019** è entrata in vigore in **Germania** la nuova legge sugli imballaggi VerpackG apportando cambiamenti significativi orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell'imballaggio commercializzato.

In questa direzione si rivolge anche l'ultimo aggiornamento legislativo approvato in data 20 gennaio 2021 e in vigore a partire dal 3 luglio 2021.

### **A chi si rivolge la legge VerpackG?**

La legge si rivolge a tutti coloro che **per primi** immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all'uso e consumo da parte del **consumatore finale privato** o alla loro **commercializzazione**, così come a quegli imballaggi destinati a restare in un ambito **commerciale/industriale**. Di norma, è il **produttore** ad essere considerato "*Erstinverkehrbringer*", ossia colui che per primo immette sul mercato il prodotto imballato; tuttavia, qualora il produttore avesse sede all'estero, anche **l'importatore/distributore** potrà essere considerato al pari del produttore e, di conseguenza, e previo accordo col produttore stesso, sarà tenuto alla registrazione degli imballaggi commercializzati all'Organo centrale del registro degli imballaggi (Zentrale Stelle). È comunque necessario che un soggetto della catena di vendita si prenda in carico lo smaltimento degli imballaggi e paghi quindi il relativo contributo.

### **Quali imballaggi rientrano nell'ambito di applicazione?**

La legge coinvolge i produttori e distributori che immettono per la prima volta un prodotto confezionato sul mercato tedesco, il cui imballaggio è destinato al consumatore finale o a essere raccolto presso luoghi assimilabili al consumatore finale, quali cinema, ristoranti, ospedali, gastronomie. Sono anche da considerare gli imballaggi che restano in un ambito B2B e che quindi non sono destinati al consumatore finale privato. Questa tematica è stata sensibilizzata ulteriormente con le novità introdotte dall'ultimo aggiornamento legislativo del 2021.

Rientrano in tale ambito le seguenti tipologie di imballaggio:

- 1) **Imballaggi da vendita o primari** (destinati a essere raccolti in un ambito B2C)
- 2) **Imballaggi da spedizione nel caso di acquisti online**
- 3) **Sovra imballaggi o imballaggi secondari** (che contengono al loro interno più unità di vendita)
- 4) **Imballaggi di servizio** (destinati al riempimento da parte del consumatore finale presso il punto vendita (per es. sacchetti per frutta, verdura e per il pane, bicchieri per il caffè d'asporto...))
- 5) **Imballaggi da trasporto/commerciali o terziari** (destinati a restare in un ambito B2B)

A tal proposito ricordiamo l'importanza di consultare il [Catalogo](#) degli imballaggi redatto dalla Zentrale Stelle il quale fornisce linee guida a seconda del gruppo di prodotto di riferimento su quelli che sono gli imballaggi che rientrano nell'obbligo dichiarativo.

QMS AHK ITALIEN\_Informativa VerpackG

## Quali sono gli adempimenti previsti?

Oltre all'obbligo di **partecipazione a un sistema di raccolta** (o eventualmente a una soluzione settoriale) e all'obbligo di redigere una **Dichiarazione di completezza annuale**, certificante le quantità di imballaggi immesse sul mercato tedesco nell'anno precedente, la legge VerpackG prevede i seguenti adempimenti in materia di smaltimento e recupero degli imballaggi in Germania:

- **Obbligo di registrazione:** tutti i produttori che desiderano immettere in Germania prodotti imballati devono essere **preventivamente** iscritti all' **Organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister)**. I nomi dei produttori e dei marchi verranno così pubblicati sul **portale LUCID**, consultabile secondo il principio di piena trasparenza.

**Attenzione:** dal 1 gennaio 2019 l'obbligo di registrazione al portale LUCID si rivolge ai produttori di imballaggi primari e secondari (destinati all'ambito B2C), **dal 1 luglio 2022**, l'obbligo si estende **anche** ai produttori dei seguenti imballaggi:

- ✓ Imballaggi da servizio
  - ✓ Imballaggi da trasporto
  - ✓ Imballaggi commerciali/industriali (ambito B2B)
  - ✓ Imballaggi da vendita incompatibile con il sistema
  - ✓ Imballaggi da vendita di prodotti contenenti sostanze inquinanti
  - ✓ Imballaggi riutilizzabili
  - ✓ Imballaggi per bevande monouso con obbligo di deposito cauzionale (Pfand)
- **Obbligo di comunicazione dei dati:** i dati relativi agli imballaggi primari e secondari, quali massa e tipologia di materiale, dovranno essere comunicati **sia all'Organo centrale sia al sistema di smaltimento** prescelto. Sono soggetti a tale obbligo anche coloro che immettono sul mercato tedesco piccole quantità di imballaggi, in quanto non vi sono soglie minime per la dichiarazione delle quantità messe in circolazione.
- Attenzione:** Ricordiamo che gli **imballaggi B2B** tra cui quelli da trasporto, sono da gestire con apposito contratto in quanto non sono destinati allo smaltimento pubblico ma a essere ritirati presso il luogo di consegna. In merito a questi imballaggi, dal 1 gennaio 2022 bisogna fornire la documentazione attestante la loro gestione da parte del soggetto obbligato:
- ✓ a tal fine, gli imballaggi immessi sul mercato e recuperati nell'anno solare precedente devono essere dichiarati entro il 15 maggio di ogni anno;
  - ✓ inoltre, devono essere istituiti meccanismi adeguati nella gestione degli obblighi di dichiarazione, ad esempio sotto forma di controllo e verifica interna nelle aziende.

QMS AHK ITALIEN\_Informativa VerpackG

## **Ulteriori novità dal 2022:**

### **Obbligo di fornire la documentazione sulla partecipazione al sistema anche per imballaggi non previsti in precedenza**

Tutti i produttori e distributori (Erstinverkehrbringer) di imballaggi soggetti agli obblighi legislativi, devono fornire una dichiarazione sulla loro partecipazione al sistema al momento della registrazione o dichiarare che immettono sul mercato solo imballaggi che già partecipano al sistema.

### **Estensione degli obblighi di deposito cauzionale e restituzione**

È previsto il deposito obbligatorio per tutte le bottiglie per bevande in plastica monouso e per tutte le lattine per bevande.

Fanno eccezione gli imballaggi di prodotti a base lattiero-casearia, ad esempio yogurt e kefir, per i quali l'obbligo scatta dal 1 gennaio 2024.

È previsto un periodo di transizione di alcuni mesi fino al 1 luglio 2022 per i contenitori di bevande a perdere già presenti sul mercato.

Le bevande già immesse sul mercato dal produttore prima del 1 gennaio 2022 possono essere distribuite senza deposito fino al 1 luglio 2022.

**Attenzione:** Si ricorda che questi imballaggi sono da dichiarare attraverso apposito contratto presso la **DPG Deutsche Pfandsystem GmbH**

Per ulteriori approfondimenti in merito alle ultime novità si rimanda all'allegato "Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG"

## **Cosa succede in caso di mancato adempimento agli obblighi?**

La legge tedesca prevede **severe sanzioni** nel caso in cui gli obblighi stabiliti dalla normativa non vengano rispettati:

- in caso di **mancata registrazione** all'Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di **€100.000** per singolo caso, nonché il **divieto di commercializzazione dell'imballaggio** su tutto il territorio tedesco;
- in caso di **mancata partecipazione** ad un sistema di raccolta o a una soluzione settoriale, oltre a una sanzione di fino a **€200.000** per singolo caso, è previsto anche il **divieto di commercializzazione dell'imballaggio** su tutto il territorio tedesco;
- in caso di **mancata comunicazione dei dati** relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla Legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a **€ 10.000** per singolo caso;
- in caso di **mancata presentazione della Dichiarazione di Completezza**, di presentazione incompleta o non conforme agli obblighi di legge, è prevista una sanzione massima di **€100.000**.

QMS AHK ITALIEN\_Informativa VerpackG



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



**Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti:**

**Simona Bellotti**

Team leader – Servizi ambientali

DEinternational Italia s.r.l.

Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano

Tel. +39 02 39800914

[bellotti@ahk.it](mailto:bellotti@ahk.it)

[www.ahk.it](http://www.ahk.it)

QMS AHK ITALIEN\_Informativa VerpackG

**DEinternational Italia s.r.l. con socio unico**

Sede legale / Sitz Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano - Italia

Capitale sociale / Grundkapital € 110.000

R.I. Milano 0591290968 REA Milano 1859546

C.F. - P. IVA 05931290968 Codice SDI USAL8PV

Tel +39 02 3980091 Fax +39 02 39800195

E-mail [info@ahk.it](mailto:info@ahk.it)

Pec [amministrazione@pec.ahk-italien.it](mailto:amministrazione@pec.ahk-italien.it)

[www.ahk.it](http://www.ahk.it)